



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO TERMOLI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale

e-mail: cptermoli@mit.gov.it – pec: cp-termoli@pec.mit.gov.it tel. 0875/706484 – 0875/707336

ORDINANZA N. 061/17

Argomento: Campi boe - Isole Tremiti

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

- VISTO il verbale di consegna di parti del Demanio Pubblico Marittimo ad altre amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 34 C.N. e art. 36 C.N. numero 02/2016 datato 12 maggio 2016;
- VISTA l'ordinanza n°11/2017 datata 05 aprile 2017 con la quale è stata disciplinata la realizzazione di un campo boe presso l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- VISTA la realizzazione di n. 2 campi boe presso l'arcipelago delle Isole Tremiti ad opera della ditta Prisma s.r.l. per conto dell'Ente Parco nazionale del Gargano;
- VISTO il verbale di sopralluogo congiunto effettuato, in data 20 maggio 2017, presso i campi boe al fine di accertare l'ultimazione dei lavori;
- VISTA l'ordinanza n° 41/2017 datata 27 luglio 2017;
- PRESO ATTO che i campi boe sono muniti di segnalamenti marittimi;
- VISTA la scheda rilievi posizionamento boe di segnalazione Isole Tremiti, compilata dal Comando di bordo della dipendente unità navale in data 31.08.2017;
- VISTA l'ordinanza n. 23/2013 del 28 maggio 2013 con la quale veniva interdetto l'ormeggio all'interno delle aree interessate dalla presenza di gavitelli sottoposti a sequestro;
- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/3/1942, n° 327 ed il relativo Regolamento d'esecuzione e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005 "Codice della nautica da Diporto" in attuazione alla direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- NELLE MORE di una regolamentazione e gestione dei gavitelli ivi insistenti;
- RITENUTO necessario adottare provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione nonché 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;
- VISTI gli atti d'Ufficio;

RENDE NOTO

Presso l'arcipelago delle Isole Tremiti sono posizionati dei gavitelli per l'ormeggio di imbarcazioni, distribuiti in n. 2 campi boe, appositamente segnalati da segnalamenti marittimi.

A. Specchio acqueo compreso tra l'isola di San Nicola e lo scoglio del Cretaccio.

Il campo è segnalato da n. 4 segnalamenti, radarabili e luminosi, che ne indicano un corridoio di libero transito, posizionati nei punti:

- boa A: Lat. 42°07,237'N - Long. 015°30,075'E
- boa B: Lat. 42°07,248'N - Long. 015°30,051'E
- boa C: Lat. 42°07,350'N - Long. 015°30,233'E
- boa D: Lat. 42°07,359'N - Long. 015°30,206'E

B. Specchio acqueo antistante Cala delle Arene di San Domino.

il campo boe antistante, è segnalato da n. 2 segnalamenti, radarabili e luminosi, che ne indicano il limite perimetrale a mare, posizionati nei punti:

- boa E: Lat. 42°06,996'N - Long. 015°29,930'E;
- boa F: Lat. 42°07,146'N - Long. 015°29,964'E.

C. Sono stati posizionati, inoltre, n. 9 gavitelli per l'ormeggio di unità adibite ad attività "diving" lungo il perimetro delle isole, e precisamente:

- Lat. 42°07,409'N - Long. 015°30,847'E – "scoglio segato"
- Lat. 42°08,034'N - Long. 015°30,396'E – "secca della vedova"
- Lat. 42°08,042'N - Long. 015°30,485'E – "vedova terra 2"
- Lat. 42°08,127'N - Long. 015°30,479'E – "cala dei turchi"
- Lat. 42°08,295'N - Long. 015°30,586'E – "scoglio corvo"
- Lat. 42°08,367'N - Long. 015°30,678'E – "cala caffè"
- Lat. 42°08,326'N - Long. 015°31,326'E – "architello"
- Lat. 42°08,373'N - Long. 015°31,517'E – "secca di punta secca"
- Lat. 42°08,307'N - Long. 015°31,448'E – "punta secca terra 1"

(tutte le coordinate sono in datum WGS84)

pertanto,

O R D I N A

Articolo 1

(divieti)

1.1 con decorrenza immediata all'interno del corridoio di transito segnalati con le boe di cui al RENDE NOTO è vietato:

- a) la sosta/ormeggio di qualunque imbarcazione;
- b) la balneazione;
- c) la pesca in qualunque modo esercitata;
- d) le immersioni subacquee comunque effettuate, salvo quelle destinate alla manutenzione dei gavitelli, comunque preventivamente autorizzate;
- e) lo svolgimento di ogni altra attività in contrasto con l'ormeggio delle unità navali;
- f) manomettere o modificare i segnalamenti marittimi ivi insistenti.

1.2 nelle zone di immersione di cui al punto C) del RENDE NOTO è vietato:

- a) l'ormeggio alle unità non interessate all'attività di immersione subacquea;
- b) il transito e la sosta di qualunque imbarcazione ad una distanza inferiore a 100 metri dal gavitello già occupato da una unità che mostra la bandiera di segnalazione di "subacqueo in immersione";

1.3 resta in vigore il divieto di ancoraggio ed immersione presso il punto "scoglio corvo" giusta ordinanza n°27/2013 del 18.06.2013.

Articolo 2
(prescrizioni)

I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità dei punti di ormeggio di cui al RENDE NOTO devono procedere con perizia marinaresca ed a lento moto al fine di evitare ogni possibile forma di disturbo alle unità ivi ormeggiate e/o creare problematiche alle operazioni di ormeggio e disormeggio.

Articolo 3
(punitivo)

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa. Le ordinanze n. 23/2013, n° 11/2017 e n°41/2017 citate in preambolo sono abrogate.

Articolo 4
(pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/termoli/ordinanze-e-avvisi, nonché la diffusione tramite gli organi d'informazione.

Termoli, lì 06.10.2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Sirio FAÈ
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)